



TREMONTI
AMBIENTALE
MODALITA'
DI FRUIZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE
E CUMULABILITA'

STUDIOMAGNANI



MODULO II

TREMONTI AMBIENTALE MODALITA' DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'AGEVOLAZIONE AMBIENTALE

“La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. (comma 13, art. 6 L. 388/2000)

▶ DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI.

▶ IMPOSTE DIRETTE (IRPEF ED IRES) ESCLUSA IRAP

▶ RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI:

- Art. 84 del TUIR (regime di compensabilità delle perdite);
- Circolare n. 44/E 27 del ottobre 2009 (*Tremonti Ter*)
- Risoluzione n. 58/E del 20/07/2016



MODULO II

TREMONTI AMBIENTALE MODALITA' DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'UTILIZZO TARDIVO DELL'AGEVOLAZIONE

ADEMPIMENTI

Gli adempimenti, previsti dall'art. 6, commi 13-19 L.388/2000, NON sono a pena di decadenza (Risoluzione n. 58/E del 20/07/2016)

▶ RELAZIONE TECNICA

▶ INFORMATIVA DI BILANCIO

▶ COMUNICAZIONE MISE

- dal 1 settembre 2016 solo in forma telematica (circolare direttoriale 26/07/2016 n. 71852)

▶ COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



MODULO II

TREMONTI AMBIENTALE MODALITA' DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'UTILIZZO TARDIVO DELL'AGEVOLAZIONE:

L'EVOLUZIONE DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA

- ▶ RISOLUZIONE 132/E DEL 20/12/2010 - detassazione degli investimenti in macchinari - cumulo con altre agevolazioni non fiscali.
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8-BIS, DEL DPR N. 322 DEL 1998
- ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 602



MODULO II TREMONTI AMBIENTALE MODALITA' DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'UTILIZZO TARDIVO DELL'AGEVOLAZIONE

- ▶ CIRCOLARE 31/E DEL 24/09/2016 CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI: EFFETTI SULL'IMPUTAZIONE TEMPORALE DEI COMPONENTI DEL REDDITO D'IMPRESA
- ▶ QUADRO RS MOD. UNICO 2014
- ▶ INTERROGAZIONE VI COMMISSIONE PERMANENTE (OTTOBRE 2015)

I contribuenti non hanno commesso nessun «errore contabile» (spesso evidenziando, anzi, correttamente in bilancio l'investimento ambientale realizzato), bensì hanno omesso, per ragioni prudenziali frutto di proprie scelte discrezionali, di avvalersi dell'agevolazione in esame in sede di dichiarazione dei redditi



MODULO II TREMONTI AMBIENTALE MODALITA' DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

**IL DECRETO LEGGE 22/10/16 N. 193
(LEGGE DI CONVERSIONE 225/16)**

ART. 5 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

“le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.”

“il credito di cui al periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa “

Abolizione del quadro RS dalla dichiarazione Redditi 2017



MODULO II
**TREMONTI AMBIENTALE
MODALITA' DI FRUIZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE**

IMPIANTI REALIZZATI FINO AL
31/12/2011

CHE NON HANNO UTILIZZATO
L'AGEVOLAZIONE O LA HANNO
UTILIZZATA
IN MODO NON CORRETTO:

**I GIOCHI
SONO ANCORA APERTI?**



MODULO II TREMONTI AMBIENTALE CUMULABILITA'

IL FOTOVOLTAICO

IL II° CONTO ENERGIA - DM 19/02/2007 - ART. 9

- 1 “Le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento.”*
- 4 “Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289..” (interventi di recupero del patrimonio edilizio).*



MODULO II TREMONTI AMBIENTALE CUMULABILITA'

IL FOTOVOLTAICO

IL III° CONTO ENERGIA - D.M. 06/08/10 - ART. 5

- 1 Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto (segue elenco)*
- 4 "i bandi per la concessione degli incentivi (che si intendono cumulare n.d.r.) siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011."*



MODULO II TREMONTI AMBIENTALE CUMULABILITA'

IL FOTOVOLTAICO

► IL IV° CONTO ENERGIA - D.M. 05/05/11 - ART. 5

- 1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto (segue elenco nel quale non compare la detassazione per impianti e macchinari)*



MODULO II TREMONTI AMBIENTALE CUMULABILITA'

IL FOTOVOLTAICO

► IL V° CONTO ENERGIA - D.M. 05/07/12 - ART. 19

“L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Con successiva nota ufficiale del 18/06/2015, il Ministero ha chiarito che il limite del 20% *“si riferisce all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento*



MODULO II TREMONTI AMBIENTALE CUMULABILITA'

IL FOTOVOLTAICO

► IL D.LGS. 28/11 DEL 03/03/2011 - ART. 26

2 *Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:*

d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012

LA NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALL'APER DEL DICEMBRE 2012

“fermo restando le autonome valutazioni di codesta Associazione, si offre il richiesto chiarimento, da considerare quale mero contributo interpretativo non vincolante per questo Ministero”

MODULO II

TREMONTI AMBIENTALE CUMULABILITA'

IL FOTOVOLTAICO

ULTIMAZIONE	ENTRATA IN FUNZIONE	CONTO ENERGIA	CUMULABILE
ENTRO 31/12/2010	ENTRO 30/06/2011*	II	SI
DOPO 01/01/2011	ENTRO 26/06/2012**	III E IV	NO
DOPO 01/01/2013	DOPO 01/01/2013	V	SI

*Salva Alcoa

** ovvero 31/12/2012

La circolare 58/E del 20/07/2016

Dalla complessiva ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie e dei chiarimenti forniti in via interpretativa, discende che l'Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al c.d. "conto energia

La giurisprudenza di merito

"il cumulo della tariffa incentivante del conto energia con la detassazione ambientale è legittimo per gli investimenti,....., completati entro la data del 26/06/2012."



MODULO II TREMONTI AMBIENTALE CUMULABILITA'

LE ALTRE FONTI FOTOVOLTAICHE

LA L. 144/07 (FINANZIARIA 2008) - ART. 2

152. *La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 (certificati verdi e tariffa omnicomprensiva) a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.*

IL D.LGS 28/11 - ART. 26

3. *Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia.*



STUDIO **MAGNANI**

Viale Monte Nero, 71

20135 Milano

t. 0236651650

Info@magnaniassociati.com

www.magnaniassociati.com

AVV. SIMONE MAGNANI

smagnani@magnaniassociati.com

DOTT.SSA NATALIA MAGNANI

nmagnani@magnaniassociati.com